



Provvedimento n. 15 del 24.01.2020: Affidamento servizio di somministrazione di lavoro tramite Agenzia interinale – assunzione impegno di spesa

-----Il Consigliere Tesoriere-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine...”;

- VISTO il “Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio”, approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;

- VISTO l’art. 2 del “Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio” rubricato “ Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento”, secondo cui “*Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento...*”;

- VISTO l’art. 25, comma 1 del “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine degli Psicologi del Lazio”, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che “*Gli impegni sono assunti dal Direttore nell’ambito delle dotazioni di bilancio...*”;

- VISTO l’art. 1, lettera e) del suddetto Regolamento il quale prevede che “*..in assenza di un dirigente o di un funzionario con incarichi dirigenziali ..le funzioni del Direttore sono svolte dallo stesso Consigliere Tesoriere..*”;

- VISTO l’art. 14, I comma lett. d) del “Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio” il quale prevede tra le attribuzioni del Consigliere Tesoriere che “*Sostituisce il Direttore in caso sia vacante ovvero sia assente per ragioni di salute o personali.*”;

- PREMESSO che, ad oggi, all’interno della struttura amministrativa dell’Ente, la figura del direttore è vacante;

- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

- Visto l’art. 35 del citato D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. in ordine alle condizioni e modalità di reclutamento del personale;

- Visto in particolare l’art. 36, comma 2, del citato D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., in base al quale “*Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo*”;

~ pag. 1 di 4 ~

determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. [...] soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35.[...]";

- Visto il D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";

- Vista la Legge n. 92/2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e s.m.i.;

- Visto il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- Visti in particolare gli articoli 30 e seguenti del citato D.Lgs. 81/2015, che disciplinano i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato;

- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali Periodo 2016-2018;

- Visto l'art. 54, comma 3, del citato CCNL ai sensi del quale *"Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascuna amministrazione complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1 gennaio dell'anno di assunzione ..."*;

- Visto l'art. 56, comma 2, del CCNL su indicato in base al quale *"I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all'art. 54 comma 3, del presente contratto"*;

- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";

- VISTO l'art. 35 del suddetto decreto rubricato "Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti";

- VISTO in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto sopra citato, ai sensi del quale *"per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;

- VISTO, altresì, l'art. 10 del citato Regolamento rubricato "Acquisizione di servizi e forniture in economia";

- VISTO, altresì, l'art. 12 comma I del suddetto Regolamento, ai sensi del quale *“...per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione.”*;
- VISTA la deliberazione consigliare n. 39 del 17/01/2020 con la quale sono state pianificate le esigenze dell'Ente, in merito a servizi, forniture e consulenze per l'anno 2020, definendo altresì criteri e principi da seguire ai fini dell'affidamento degli stessi;
- VISTA la delibera n. 25 del 27/01/2020 con la quale il Consiglio ha deciso di *“autorizzare il Presidente alla stipula di n. 2 contratti di somministrazione di lavoro”*;
- PRESO ATTO della necessità di attivare n. 1 contratto di somministrazione e lavoro, per la durata di n. 3 mesi, per sopperire ai picchi di lavoro temporaneo che il Servizio Tesoreria dovrà affrontare nei prossimi mesi;
- RAVVISATA la necessità di individuare un'Agenzia per il Lavoro, autorizzata e accreditata mediante l'iscrizione all'Albo informatico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla quale affidare il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato;
- VISTA l'offerta presentata dalla Gi Group s.p.a. (prot. n. 665 del 23.01.2020) avente ad oggetto l'offerta per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per un addetto amministrativo livello B1 a fronte del pagamento di una tariffa oraria pari ad euro 20,90 (venti/90) oltre iva;
- CONSIDERATO che la suddetta tariffa oraria comprende, oltre alla retribuzione da corrispondere ai lavoratori temporanei e al margine di Agenzia [pari ad euro 1,00 (uno/00)], anche l'attività di ricerca e selezione del personale, le mensilità aggiuntive da CCNL, ratei ferie ed ex festività non godute, ratei riduzione orario di lavoro non goduti, contribuzione INPS e INAIL, TFR, Nota informativa con un riepilogo degli obblighi previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza del lavoro, eventuale sostituzione dei lavoratori, quota del 4% dell'imponibile contributivo destinata al Fondo formazione Formatemp, quota del 0,20% dell'imponibile contributivo destinata ai Contributi all'Ente Bilaterale Ebitemp, diritti sindacali;
- CONSIDERATA l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità dello stesso a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;
- DATO ATTO che per il predetto servizio è stato acquisito il CIG n. ZBE2BCAC15, tramite il Sistema di rilascio in modalità semplificata (Smart CIG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010;



- VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

-----determina-----

- di accettare l'offerta presentata dalla Gi Group s.p.a. (prot. n. 665 del 23.01.2020) avente ad oggetto l'offerta per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come dettagliato in premessa;

- di stipulare un contratto di somministrazione e lavoro a tempo determinato, per la durata di n. 3 mesi, per un addetto amministrativo livello B1, al fine di sopperire ai picchi di lavoro temporaneo che il Servizio Tesoreria dovrà affrontare nei prossimi mesi.

L'onere relativo trova imputazione nell'U.P.B. 1.1.2. (Oneri per il personale in attività di servizio), capitolo 1.1.2.008. (Spese per assunzioni con contratto di fornitura lavoro temporaneo) del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.

L'onere relativo all'anno successivo troverà imputazione nel rispettivo esercizio finanziario di competenza.

Roma, 28 gennaio 2020

Il Consigliere Tesoriere

(Direttore f.f.)

Dott. David Pelusi

~ pag. 4 di 4 ~